



COMUNE DI SEZZE

Provincia di Latina

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del
21/04/2023**

Indice

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Classificazione dei rifiuti	3
Articolo 3 - Presupposto e soggetti passivi	7
Articolo 4 - Esclusioni	10
Articolo 5 - Commisurazione delle superfici	11
Articolo 6 - Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio	11
Articolo 7 - Determinazione delle tariffe	12
Articolo 8 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e piano finanziario (PEF)	13
Articolo 9 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche .	13
Articolo 10 - Criteri per la determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche	14
Articolo 11 - Esenzioni	15
Articolo 12 - Riduzioni ed agevolazioni	16
Articolo 13 - Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani	16
Articolo 14 - Obblighi di comunicazione	18
Articolo 15 - Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani	19
Articolo 16 - Ulteriori agevolazioni per volontà del Comune	19
Articolo 17 - Tariffa giornaliera di smaltimento	20
Articolo 18 - Denunce	20
Articolo 19 - Decorrenza della tariffa	22
Articolo 20 - Poteri del Comune	22
Articolo 21 - Sanzioni, interessi, dilazioni	23
Articolo 22 - Riscossione, versamento, rimborsi e importi minimi	24
Articolo 23 - Controllo dei dati e accesso agli immobili	25
Articolo 24 - Accertamento con Adesione	26
Articolo 25 - Trattamento dei dati personali	26
Articolo 26 - Clausola di adeguamento	26
Articolo 27 - Entrata in vigore	27

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n° 446/97, istituisce e disciplina la TARI prevista dai commi 639 e seguenti della legge n° 147/2013 e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo le condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n° 147/2013.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n° 158/99 ed alle deliberazioni di ARERA.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;

g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;

i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

f) «gestione dei rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;

h) «raccolta»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

i) «raccolta differenziata»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

j) «riciclaggio»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

k) «spazzamento delle strade»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

l) «autocompostaggio»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

n) «rifiuto organico»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

o) «rifiuti alimentari»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;

q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;

r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;

t) «Centro di Raccolta»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;

v) «riutilizzo»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

w) «preparazione per il riutilizzo»: ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

x) «recupero»: ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Articolo 3 - Presupposto e soggetti passivi

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

3. La superficie tassabile è quella calpestable. La superficie calpestable dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo

metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 18, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

4. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:

a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie, sulla quale l'attività è svolta, le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

Tipologia di attività	Percentuale di abbattimento della superficie
Lavanderie a secco	10%
Autoriparatori, gommisti, elettrauto	70%
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10%
Laboratori analisi	10%
Verniciature, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie, carrozzerie	70%
Metalmeccaniche, fabbrili	70%
Falegnamerie, laboratori artigianali	70%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie	20%

b) la porzione di superficie dei magazzini occupata da materie prime e/o merci funzionalmente collegata all'esercizio delle attività produttive nelle quali si formano in maniera prevalente e continuativa rifiuti speciali. Restano invece soggetti a tassazione ordinaria i magazzini funzionali, anche promiscuamente, alla vendita, allo stoccaggio e alla distribuzione di prodotti finiti.

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del

codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

f) locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato Italiano, limitatamente a quelli in cui si svolgono le funzioni religiose ove la produzione di rifiuti è nulla;

g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico in cui non viene svolta attività ginnico/sportiva;

i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonna di erogazione;

j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;

k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);

l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1.50 nonché balconi e

terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno 2 lati verso l'esterno;

m) le aree delle utenze non domestiche ove sono insediati esclusivamente impianti o linee produttive completamente automatizzati.

Articolo 4 - Esclusioni

1. La tassa rifiuti non si applica per le seguenti fattispecie solo se preventivamente dichiarate ai sensi del successivo art. 18:

a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di arredo e di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;

d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso;

f) superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

2. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica dell'Ente o del soggetto Gestore.

3. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

Articolo 5 - Commisurazione delle superfici

1. La superficie soggetta a tariffa è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte (superficie calpestabile). La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore o uguale 0,50; in caso contrario al metro quadrato inferiore.

2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tariffa è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

3. Negli insediamenti industriali, artigianali o commerciali, ove si hanno più destinazioni d'uso delle superfici, quali lavorazioni, magazzini e depositi, uffici, mensa, abitazioni, e locali accessori a questi, si applica la tariffa specifica della singola destinazione d'uso, con suddivisione pertanto delle varie distinte superfici dell'insediamento; i locali accessori sono imputati alla destinazione d'uso a cui sono inerenti, essendo la tariffa determinata avendo riguardo a coefficienti di produttività distinti per uso.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari al 80% della superficie catastale, determinata con i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998 (categorie catastali A, B, C), quando non procede con il computo analitico.

Per le altre unità immobiliari (categoria catastale D) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

Articolo 6 - Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto in regime di privativa. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni i possessori, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria:

MISURA DELLA RIDUZIONE	DISTANZA DAL CONTENITORE PIÙ VICINO
60%	oltre 600 metri.

La percentuale di riduzione prevista nel presente comma non può essere cumulata con altre riduzioni. Quella maggiore assorbe quella minore.

2. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto nella misura massima del 20%.

Articolo 7 - Determinazione delle tariffe

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo per la componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal D.P.R. n. 158/1999.

3. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs n. 504/1992. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

4. Agli effetti dell'applicazione della tariffa i locali e le aree, secondo l'uso a cui sono destinati, sono suddivisi in categorie (utenze domestiche e utenze non domestiche).

5. Le tariffe vengono deliberate dal Consiglio Comunale, su proposta del gestore del servizio, qualora questo sia affidato interamente in appalto ad un unico gestore esterno, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione comunale dell'anno di riferimento, a valere per lo stesso anno.

6. In caso di mancata deliberazione delle tariffe nel termine di cui al precedente comma del presente articolo, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

7. La tariffa, per ogni utenza domestica e non domestica, è composta da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile (TV), rapportata ai volumi di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

8. La parte fissa della tariffa è calcolata sulla base dei coefficienti K_a e K_c , rispettivamente per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, di cui al D.P.R. n. 158/1999.

9. La parte variabile della tariffa può essere suddivisa in 2 quote: TV1 calcolata sulla base dei coefficienti K_b e K_d , rispettivamente per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, di cui al D.P.R. n. 158/1999, e TV2 correlata al volume dei conferimenti di rifiuto indifferenziato della singola utenza.

Articolo 8 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e piano finanziario (PEF)

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs n. 36/2003, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. n. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 655, della Legge n. 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario (PEF), di cui all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013.
6. Sulla base della normativa vigente, il gestore del servizio integrato dei rifiuti o il gestore di una o alcune attività, predispone annualmente il piano finanziario (PEF), secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 443/2019/R/Rif (MTR) e s.m.i. dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
7. Il piano finanziario (PEF) è corredato da una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimenti tenuta ai sensi di legge e da una relazione di accompagnamento, redatta secondo quanto indicato nell'allegato alla deliberazione n. 443/2019/R/Rif e s.m.i. di ARERA.
8. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, come previsto dall'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013.
9. L'insieme dei costi del servizio è ripartito dall'Amministrazione comunale tra utenze domestiche e non domestiche, secondo criteri razionali, dandone chiara motivazione nell'atto di approvazione delle tariffe.

Articolo 9 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999.

2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e preventivamente dichiarata.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello convenzionale di 3 (tre) unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Articolo 10 - Criteri per la determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti

dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in base al codice Ateco da valutare come prevalente mediante elementi oggettivi, come da comma seguente.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, risultante dall'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base del coefficiente Kc relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per unità di superficie, come determinato dal Comune in sede di approvazione delle tariffe all'interno degli intervalli fissati dal punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999.

4. Per la parte variabile della tariffa, il rapporto di produttività dei rifiuti, specificato in chilogrammi al metro quadrato per ciascuna utenza, da cui ricavare il coefficiente di produttività Kd, fino a quando il Comune non sarà in grado di misurare individualmente la quantità di rifiuti prodotta, si applica mediante il metodo presuntivo, prendendo a riferimento le produzioni medie pro capite desumibili dalle tabelle inserite nel punto 4.4 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, rimanendo all'interno del minimo e massimo previsto per ogni categoria.

5. In deroga ai commi precedenti, è facoltà del Comune applicare coefficienti diversi rispetto a quelli indicati dal D.P.R. n. 158/1999 suddetto, anche per solo una o più categorie, qualora disponga di valutazioni misurate in proprio o dal gestore del servizio.

Articolo 11 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla tariffa gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune.

2. Resta comunque l'obbligo degli interessati di denunciare, entro il 30 giugno dell'anno successivo, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata.

3. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del D.L. n. 248/2007 convertito nella Legge n. 31/2008. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è quindi sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale di rifiuti.

Articolo 12 - Riduzioni ed agevolazioni

1. Tutti gli utenti sono obbligati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel rispetto totale di quanto previsto dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani.

2. Le agevolazioni per la raccolta differenziata sono assicurate attraverso l'abbattimento della tariffa, per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, nonché per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti urbani.

3. Le forme di riduzione di cui ai precedenti commi sono stabilite annualmente con la deliberazione che determina le tariffe.

4. In virtù della facoltà concessa dall'art. 1, comma 659, della l. 147/2013, le tariffe si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

N.	Descrizione	Riduzione
1	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo	20%
2	Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente	20%
3	Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero	20%

5. Le riduzioni tariffarie di cui al comma precedente sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

6. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 30 giugno dell'anno successivo il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

7. La riduzione di cui al precedente punto 2 della tabella, è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione.

8. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

Articolo 13 - Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero** dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione sulle quali sono prodotti detti rifiuti urbani proporzionalmente alla quantità avviata a recupero applicando la seguente formula:

$$\text{Rid} = \text{Qavv} / \text{Qtot}$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero

Qtot (Sup*Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all'interno della dichiarazione di cui al successivo articolo comma 1 l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell'avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile.

Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.

La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapacienza.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 che hanno presentato istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico per gli anni 2021 e 2022 con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale sulla base di quanto stabilito al successivo articolo 14 comma 5. Per i soggetti che presentano istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico per gli anni successivi a quelli indicati al primo periodo del presente comma, la scelta di avvalersi dei soggetti di cui al comma 2 avrà una validità minima di 2 anni. In tal caso non è ammessa la possibilità di riprendere

ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo per il quale si è optato di conferire i rifiuti prodotti a soggetti diversi dal servizio pubblico di raccolta.

Articolo 14 - Obblighi di comunicazione

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 13 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC protocollo@pec.comune.sezze.lt.it (*ufficio ambiente*) – spl@pec.splsezzespa.it (*Ufficio tributi*) utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Alla comunicazione di cui al comma precedente deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, deve essere presentato entro il termine tassativo del 30 giugno dell'anno antecedente quello per il quale si opta per la fuoriuscita dal servizio pubblico.

4. Le utenze non domestiche di cui al primo periodo del precedente articolo 13 comma 3 che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

5. La riduzione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC a protocollo@pec.comune.sezze.lt.it (*ufficio ambiente*) – spl@pec.splsezzespa.it (*Ufficio tributi*), a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.

6. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Il Comune provvederà, entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione di cui al presente comma, a fornire opportuno riscontro al contribuente in merito alla documentazione pervenuta.

7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

Articolo 15 - Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.

2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo. La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale, fino ad un massimo del 50%, al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza.

3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

4. La disciplina di cui al presente articolo cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. A decorrere da tale data la riduzione eventualmente spettante sarà applicabile esclusivamente sulla base di quanto disciplinato ai precedenti articoli 14 e 15.

Articolo 16 - Ulteriori agevolazioni per volontà del Comune

1. Sono concesse agevolazioni, sotto forma di riduzioni della tariffa del servizio, alle categorie o soggetti che il Consiglio Comunale individuerà con apposito atto deliberativo.

2. Tali riduzioni verranno disposte di anno in anno in sede di approvazione del piano finanziario e del piano tariffario della tariffa rifiuti. Saranno quantificate monetariamente e la somma risultante quale riduzione/agevolazione verrà posta a carico del bilancio comunale, come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa.

Articolo 17 - Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze non domestiche che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera; è temporanea l'occupazione fino a 183 giorni. Per i pubblici spettacoli si applica la tariffa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private.
2. La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
3. La tariffa giornaliera è dovuta, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50% (cinquanta per cento). È facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale.
4. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.
5. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche trasmette copia del provvedimento al responsabile del servizio di riscossione della tariffa.
6. Per le manifestazioni comunali non è dovuto alcun compenso tariffario in quanto ricompreso nella parte fissa della tariffa.

Articolo 18 - Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia al gestore del servizio. La denuncia di inizio occupazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni originarie rimangano invariate.
2. Devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite, le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse e quant'altro inerente ad elementi influenti nella determinazione del dovuto, incluse le variazioni del numero occupanti dei nuclei familiari non residenti.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 684, della Legge n. 147/2013, la dichiarazione di inizio occupazione, variazione, cessazione dell'occupazione va presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio occupazione, variazione, cessazione dell'occupazione.
4. La denuncia deve contenere:

- a. per le persone fisiche le generalità dell'occupante, con l'indicazione del codice fiscale e della residenza;
- b. cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o conviventi;
- c. per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione o ragione sociale, la sede legale e operativa, il codice fiscale e partita IVA, il codice ATECO dell'attività e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d. l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e. l'indirizzo dei locali e delle aree occupate e i relativi identificativi catastali;
- f. la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- g. il titolo dell'occupazione (proprietà o altro diritto reale; locazione, comodato) e i dati del proprietario;
- h. la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio ricevente rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale, salvo la trasmissione a mezzo pec agli indirizzi protocollo@pec.comune.sezze.lt.it - spl@pec.splsezzespa.it.

6. Le denunce e le dichiarazioni devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dal Comune ovvero dal Gestore del servizio e messi a disposizione degli utenti negli uffici incaricati.

7. La denuncia di immobile vuoto, ovvero privo di mobili/suppellettili e di utenze, deve essere presentata entro il 30 giugno successivo. L'abbuono della tariffa (sgravio) decorre dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento. In caso di mancata presentazione della denuncia di vuoto, l'abbuono della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo all'adempimento dell'obbligazione dichiarativa.

8. Per gli immobili non utilizzati, ma per i quali non ricorrono i requisiti dell'immobile vuoto (privo di mobili/suppellettili e di utenze), si assume, ai fini della tassazione, il numero degli occupanti risultanti all'anagrafe del Comune al primo di gennaio e, in assenza, il numero convenzionale di 3 occupanti. La denuncia di immobile a disposizione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo.

9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, sono obbligati ad invitare il contribuente a

presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 19 - Decorrenza della tariffa

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione giuridica.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La presentazione della denuncia di cessazione entro il 30 giugno dell'anno successivo dà diritto all'abbuono a decorrere dal giorno in cui è cessata l'utenza in base a quanto dichiarato.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia, la tariffa non è dovuta per il periodo successivo alla data di cessazione dell'occupazione se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione (tardiva oppure omessa) dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree (chiusura del contratto di locazione, cambio di residenza e chiusura delle utenze) ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. L'abbuono o il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta è disposto dal Comune, ovvero dal gestore del servizio a supporto del Comune, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 del presente Regolamento.

6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la dichiarazione è presentata entro i termini di cui al precedente articolo 18 ovvero, se presentata successivamente, produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di imposta per il quale la stessa risulta essere presentata entro i termini di legge. Le dichiarazioni di variazione che comportano un incremento del tributo dovuto producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle variazioni disciplinate all'art. 9 comma 7.

Articolo 20 - Poteri del Comune

1. A norma dell'art.1, comma 692 della Legge 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione

da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 21 - Sanzioni, interessi, dilazioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D. Lgs 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00. L'eventuale irrogazione delle sanzioni per violazione dell'obbligo dichiarativo, assorbe quella prevista per l'omesso versamento.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui ai precedenti art. 20, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

7. Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di difficoltà economica può chiedere una rateazione del pagamento nel rispetto di quanto

stabilito dall'articolo 1, comma 796, della Legge n. 160/2019 ovvero dal regolamento comunale se adottato.

8. Ai sensi del comma 800 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi comporterà l'immediata revoca della rateazione e la riscossione immediata dell'intera somma dovuta, dopo espresso sollecito.

9. Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi, nella misura del tasso legale.

Articolo 22 - Riscossione, versamento, rimborsi e importi minimi

1. La tassa sui rifiuti, denominata TARI, è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (F24).

2. L'ufficio tributi provvede a inviare al contribuente un avviso di pagamento per l'anno di riferimento, contenente l'importo dovuto per la tassa rifiuti e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree a cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata, le scadenze, nonché tutte le indicazioni contenute nella deliberazione di ARERA n. 444/R/Rif del 31/10/2019 (TITR).

3. L'avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. La mancata ricezione del modello di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo.

4. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato nel rispetto delle scadenze previste dal Comune.

5. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto è inferiore a Euro 12,00.

6. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero dal quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con il tributo dovuto per gli anni successivi.

7. Non si procede all'abbuono (sgravio) o al rimborso di somme inferiori a Euro 12,00 per ciascuna annualità.

8. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto a titolo di tributo sia inferiore a Euro 12,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

9. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica di un sollecito di pagamento con l'indicazione della somma da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, con addebito degli interessi e delle spese di notifica. In caso di inadempimento si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento, con irrogazione della sanzione per omesso o parziale versamento, oltre agli interessi di mora e spese di notifica.

10. ¹Nei casi di seguito riportati è prevista la possibilità di concedere una ulteriore rateizzazione rispetto a quanto previsto al precedente comma 4 per il versamento ordinario del tributo dovuto, a condizione che i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti:

a) contribuenti che dichiarano mediante autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/00 di

[opzione 1] essere beneficiari per la medesima annualità

[opzione 2] essere stati beneficiari per l'annualità precedente a quella di competenza del tributo

del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico secondo i limiti ed i parametri previsti dalle leggi di bilancio;

b) contribuenti che si trovano in condizioni economiche disagiate e che soddisfano i seguenti requisiti:

difficoltà economiche certificate dal rispetto dei parametri ISEE come stabiliti dalle Legge Finanziaria di Bilancio dello Stato.

c) qualora l'importo dovuto calcolato sull'intera annualità superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi nei due anni precedenti, con riferimento ai medesimi cespiti.

Per accedere alla rateizzazione il soggetto interessato è tenuto a presentare opportuna richiesta entro la scadenza della prima rata ordinaria per l'anno di riferimento. Il numero e le scadenze delle rate saranno valutati dall'ufficio tributi in relazione all'entità dell'importo dovuto.

Articolo 23 - Controllo dei dati e accesso agli immobili

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di verifiche tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici soggette a tariffa, il Comune, ovvero il gestore del servizio esterno, può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari,

relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; il gestore del servizio esterno può utilizzare dati legittimamente acquisiti e comunicati dal Comune anche tramite altri uffici pubblici o enti pubblici anche economici.

2. In caso di mancato adempimento da parte dei contribuenti alle richieste di cui al comma precedente nel termine concesso, il personale incaricato dal Comune, ovvero dal gestore del servizio esterno, alla rilevazione, munito di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno sette giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. Il personale di cui al precedente comma del presente articolo, può essere sostituito o assistito, negli accessi agli immobili, dagli Agenti di Polizia Locale del Comune, a seguito di richiesta dell'Ufficio Tributi o del gestore del servizio.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici, di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 24 - Accertamento con Adesione

1. Si applica, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Unico delle entrate e dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 l'Istituto dell'accertamento con adesione limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. Non si applica l'articolo 5 ter del predetto decreto legislativo n.218/1997 in materia di contraddittorio preventivo mediante invito a comparire.

2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

3. Si applicano le norme sulla rateizzazione secondo le modalità indicate nel Regolamento Unico delle Entrate.

Articolo 25 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 26 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 27 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.